

1-I documenti italiani e stranieri che si presentano per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis hanno scadenza?

Ai sensi dell'art. 41 del DPR 445/2000, i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (come, ad esempio, la nascita) hanno validità illimitata.

In caso di documenti non più recenti, è tuttavia facoltà dell'Amministrazione chiedere che l'interessato dichiari in calce a tali documenti che quanto riportato sugli stessi non ha subito modifiche alla data in cui si effettua la dichiarazione.

2-Come devono essere i documenti da presentare?

Tutti i documenti devono essere originali, apostillati e tradotti in italiano. Se la traduzione è fatta all'estero deve avere il visto consolare o la doppia apostilla; se fatta in Italia deve essere asseverata in Tribunale

3-Come devono essere le traduzioni?

Le traduzioni devono essere integrali e fedeli al documento originale in ogni sua parte. Non devono essere riassuntive e non devono modificare i nomi scritti in lingua originale.

4-Dove si fa l'asseverazione di una traduzione?

L'asseverazione delle traduzioni può avvenire presso la cancelleria di un qualsiasi tribunale italiano (a Torino l'ufficio è situato nel palazzo di giustizia di corso Vittorio Emanuele II n. 130) o, in casi residuali, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, con la presenza del traduttore e applicando ad ogni traduzione una marca da bollo di euro 16.

5-Quando si devono correggere gli errori presenti sui documenti stranieri?

E' sempre opportuno correggere gli errori riscontrati negli atti di stato civile, indipendentemente dal fatto di voler procedere al riconoscimento della cittadinanza italiana.

Gli eventuali errori si correggono esclusivamente sui singoli atti tramite annotazioni marginali. Le dichiarazioni sommarie rese davanti al giudice, previste ad esempio dall'ordinamento argentino, NON hanno alcun valore nei procedimenti di ricostruzione della discendenza perché attestano l'unicità della persona cui si riferiscono diversi documenti, elemento non utile in questo procedimento.

6-Come si correggono documenti italiani fra loro difformi?

In caso di differenze tra diversi documenti italiani riferiti alla stessa persona (esempio, nascita e matrimonio) occorre richiedere al Comune in cui è registrato il documento difforme un certificato di congrua identità.

7-E' possibile usare gli stessi documenti in più procedimenti?

Sì, se più parenti chiedono contemporaneamente il riconoscimento della cittadinanza italiana, è possibile presentare un'unica copia dei documenti relativi agli avi in comune .

Inoltre, al termine di ogni procedimento tutta la documentazione originale viene restituita al richiedente la cittadinanza ed eventuali parenti che successivamente vogliano avanzare analoga istanza potranno riportare tutta la stessa documentazione già restituita.

8- Il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a un componente della famiglia si estende ai familiari?

Ogni procedimento è personale, solo chi richiede esplicitamente il riconoscimento può ottenere la cittadinanza e non è ammessa delega. Solo i figli minorenni, anche se non residenti con il genitore che diventa italiano, sono automaticamente riconosciuti italiani, se è presentato il loro atto di nascita per la trascrizione.

9-Quanto dura il procedimento?

I tempi non sono quantificabili perché non dipendono esclusivamente dall' Ufficio Cittadinanze del Comune di Torino. La domanda di riconoscimento della cittadinanza può essere presentata solo in seguito all'ottenimento della residenza anagrafica.

10-I certificati di nascita/matrimonio/morte sono obbligatori?

I certificati di nascita sono obbligatori per tutta la linea di discendenza.

I certificati di matrimonio sono obbligatori qualora la persona sia stata sposata: in assenza di matrimonio, per il passaggio di cittadinanza, è necessario che il figlio risulti dichiarato dalla nascita dal genitore italiano . A riguardo si sottolinea che l'aggettivo "legittimo", in assenza di certificato di matrimonio, NON ha alcun valore.

I certificati di morte non sono obbligatori.

11-Le sentenze di divorzio sono obbligatorie?

Si, se il richiedente è divorziato. Relativamente ad altri soggetti della catena di discendenza è sufficiente l'atto di matrimonio con la nota marginale del divorzio.

12-Se i genitori non sono sposati, cosa bisogna portare?

In caso di filiazione fuori dal matrimonio, l'atto di nascita del figlio deve risultare firmato da entrambi i genitori, ovvero entrambi devono risultare come dichiaranti . Se la nascita è firmata solo da un genitore, serve l'assenso scritto dell'altro genitore: si tratta di una dichiarazione giurata (resa a Pubblico Ufficiale) in cui l'interessato conferma di essere padre/madre del neonato e autorizza l'indicazione del suo nome nell'atto italiano trascritto.

13-Quando è possibile produrre i documenti religiosi?

I certificati devono essere rilasciati dall'autorità civile. Solo in assenza di tale autorità è possibile presentare certificati religiosi (battesimi, matrimoni) legalizzati dalla competente curia vescovile.

I documenti rilasciati dall'Autorità Religiosa (battesimi, matrimoni) hanno, pertanto, valore nel procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana se riferiti a eventi avvenuti prima dell'entrata in funzione del registro civile: in Italia 1/1/1866, in Argentina 1/1/1899, in Brasile 1/1/1890, convenzionalmente.

14-Si devono rettificare errori nel cognome/nome delle persone appartenenti la linea?

Per l'avo italiano, il negativo di naturalizzazione deve avere tutte le varianti del cognome/nome presenti sui certificati che vengono presentati. In caso di rettifiche successive alla morte dell'interessato la variante relativa al periodo in cui era in vita deve essere presente sul certificato negativo.

Si specifica che, invece, i certificati positivi di naturalizzazione (accompagnati dalle relative sentenze dei Tribunali) riportano unicamente la variante del cognome/nome vigente.

Per gli avi nati all'estero, tutti gli atti che riguardano ciascuna persona (nascita, matrimonio, morte) devono essere tra loro uniformi: in altre parole, il nome deve essere identico alla nascita, al matrimonio e alla morte.

15-E' possibile inviare le scansioni dei documenti perché siano valutati?

No. L'intera documentazione sarà valutata esclusivamente in originale nel suo complesso quando presentata in ufficio, dopo aver stabilito la residenza in città.

16-E' necessario prenotare un appuntamento per presentare i documenti?

Sì, la documentazione si presenta su appuntamento, da richiedere tramite l'indirizzo di posta elettronica ufficio.cittadinanze@comune.torino.it SOLO dopo aver stabilito la residenza in Anagrafe.